



STEFANO CAMBIAGGI
NOTAIO

Repertorio n. 32701

Raccolta n. 18561

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove del mese di marzo
(19 marzo 2026)

Alle ore nove.

In Siena, vicolo della Torre numero 4, nel mio Studio.

Davanti a me dottor Stefano CAMBIAGGI, Notaio in Siena, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Siena e Montepulciano,
è presente il signor:

- GUGLIOTTI Giuseppe, nato a Castelnuovo Berardenga (SI) il 21 settembre 1965, domiciliato per la carica ove in appresso, nella sua qualità, come Sindaco del Comune di Sovicille, di Presidente del Consorzio Pubblico denominato "SOCIETÀ DELLA SALUTE SENESE", in breve "S.d.S. Senese", con sede in Siena (SI), via Pian dell'Ovile numero 9/11, iscritto nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, codice fiscale 01286940521.

Il suddetto, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto mi chiede di redigere il verbale dell'Assemblea Straordinaria del predetto Consorzio, relativamente alla modifica del vigente Statuto.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto come segue dello svolgimento dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il componente, il quale constata e fa constatare:

- che in questo giorno, luogo ed ora è stata fissata in conformità all'articolo 7 del relativo Regolamento di Funzionamento, l'Assemblea dei Soci del Consorzio, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazione del Presidente e del Direttore;
- 2) Approvazione modifiche e aggiornamento Statuto della Società della Salute Senese;
- 3) Varie ed eventuali."

- che, come risulta dal relativo foglio di presenza da conservare agli atti sociali, sono presenti in proprio e per delega tutti i soci consorziati, regolarmente rappresentati nelle forme regolamentari previste da ciascun Ente e dal vigente Regolamento di Funzionamento del Consorzio e precisamente i soci:

* Azienda USL Toscana Sud Est, in persona del Direttore Generale signor Torre Marco;

* Comune di Siena, in persona del Sindaco signora Fabio Nicoletta;

* Comune di Asciano, in persona del delegato signor Pastorelli Marcello;

* Comune di Buonconvento, in persona del delegato signora Borgogni Elisabetta;

* Comune di Castellina in Chianti, in persona del Sindaco signor Sisti Carlo;

* Comune di Castelnuovo Berardenga, in persona del Sindaco signor Nepi Fabrizio;

* Comune di Chiusdino, in persona del Sindaco signora Bartaletti Luciana;

REGISTRATO
a Siena

il 23/03/2026
al n. 1687 serie 1T
Euro 200,00

ISCRITTO
presso la
C.C.I.A.A. di
AREZZO-SIENA

il 24/03/2026
Protocollo n°
12261/2026

- * Comune di Gaiole in Chianti, in persona del delegato signor Giunti Emanuele;
 - * Comune di Montalcino, in persona del Sindaco signor Franceschelli Silvio;
 - * Comune di Monteriggioni, in persona del Sindaco signor Frosini Andrea;
 - * Comune di Monteroni d'Arbia, in persona del delegato signor Taccioli Alberto;
 - * Comune di Monticiano, in persona del delegato signora Martelli Lucia;
 - * Comune di Murlo, in persona del delegato signor Loia Antonio;
 - * Comune di Radda in Chianti, in persona del Sindaco signor Mugnaini Pier Paolo;
 - * Comune di Rapolano Terme, in persona del Sindaco signor Starnini Alessandro;
 - * Comune di Sovicille, in persona del Sindaco componente signor Gugliotti Giuseppe;
- che per la Giunta Esecutiva sono presenti i signori TORRE Marco, GUGLIOTTI Giuseppe, FABIO Nicoletta, BARTALETTI Luciana e STARNINI Alessandro;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti i signori CASTIGLIONI Monia (Presidente) e BOGI Gianluigi (Componente);
- che l'Assemblea è validamente costituita, in sede straordinaria ed in forma totalitaria, per discutere e deliberare sul predetto Ordine del Giorno, sul quale i soci si dichiarano sufficientemente informati.
- Il Presidente, quindi,

premessi:

- che la "Società della Salute Senese", formalmente costituita in Consorzio Pubblico con atto a mio rogito in data 12 marzo 2010 repertorio numero 20333/9604, registrato a Siena il 25 detto al numero 1435 serie 1T, depositato presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, ai sensi della L.R.T. numero 40/2005, è costituita dall'"Azienda USL Toscana Sud Est" e dai Comuni della zona socio-sanitaria in forma di Consorzio Pubblico ai sensi del D.Lgs. numero 267/2000, al fine di assicurare l'integrazione delle politiche sociali e sanitarie ed il loro coordinamento con le altre politiche incidenti sulla qualità della vita di una comunità e di un territorio, obiettivo raggiungibile solo con l'assunzione di responsabilità a più livelli;
- che con successivo atto a mio rogito in data 22 dicembre 2016 repertorio numero 25968/13463, registrato a Siena il 29 detto al numero 7768 depositato nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in pari data al numero 22078, sono state approvate dall'Assemblea dei Soci le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alle modifiche legislative intervenute all'epoca nonché quelle inerenti l'ingresso del Comune di Montalcino (originato dalla fusione fra il Comune di Montalcino e quello di San Giovanni d'Asso);

quanto sopra premesso,

il Presidente fa presente che attualmente è necessario procedere ad una ulteriore modifica dello statuto sociale, relativa a quanto segue:

- alla precisazione che il Consorzio non ha scopo di lucro e che ciò corrisponde alla condizione sostanziale fin dall'originaria costituzione, che non svolge attività economica prevalente, in conformità alle ulteriori previsioni ed indirizzi emanati dalla Regione Toscana con la Delibera GRT numero 804 dell'8 luglio 2024 e relativo allegato "A", avente ad oggetto "DGR n. 834/2022 Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute", posto che l'allegato "A" della ridetta delibera GRT numero 804/2024 (parte integrante e sostanziale della delibera), per quanto qui d'interesse, prevede che "Le società della salute sono enti di diritto pubblico, costituite in forma di consorzio e dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica e, per le finalità e le funzioni indicate dalla Legge, svolgono attività a prevalente natura non commerciale";
- alla conseguente richiesta della sua cancellazione dal Registro delle Imprese di Arezzo-Siena;
- alla proroga della sua durata;
- alla composizione della Giunta Esecutiva;
- ad alcuni adeguamenti normativi per le modifiche intervenute alla L.R.T. numero 40/2005;

quanto sopra, sulla base della relativa bozza aggiornata predisposta dai consulenti del Consorzio;

precisa che ai sensi del vigente Statuto consortile la suddetta bozza del nuovo Statuto è già stata approvata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con la deliberazione numero 9 del 29 ottobre 2025, previo parere favorevole del Direttore Generale della "Azienda USL Toscana Sud Est" con la deliberazione numero 0001034 del 27 ottobre 2025 ed è stata successivamente inviata a tutti i Comuni soci, che hanno provveduto ad approvarla espressamente con le rispettive relative delibere autorizzative a procedere al presente atto, depositate agli atti di ciascun Ente.

Precisa poi che le modifiche introdotte e come sopra già approvate dai soci sono relative ai seguenti articoli: articolo 1, comma 7; articolo 4, comma 1; articolo 6, comma 3; articolo 8, comma 1; articolo 24, comma 1, lettera c);

provvede quindi a dare lettura delle modifiche proposte e ad illustrarle nel dettaglio.

Esaurita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione, ad unanimità di consensi

d e l i b e r a:

di procedere alla revisione generale del vigente statuto sociale, adeguandolo alle esigenze come sopra esposte dal Presidente ed alle intervenute modifiche delle norme di riferimento, approvando le variazioni proposte ed illustrate ai seguenti articoli: articolo 1, comma 7; articolo 4, comma 1; articolo 6, comma 3; articolo 8, comma 1; articolo 24, comma 1, lettera c);

il nuovo testo dei suddetti articoli risulta dallo statuto aggiornato come in appresso allegato al presente atto, al quale viene fatto espresso riferimento.

Il Presidente mi consegna quindi il testo aggiornato dello statuto,

conforme alle modifiche proposte e deliberate dall'Assemblea, che approvato e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio al comparente.

Il Presidente richiede che in forza delle modifiche introdotte con il presente atto, venga proceduto alla cancellazione dell'iscrizione del Consorzio nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena, in quanto Ente privo di finalità di lucro e non svolgente attività economica in via prevalente in conformità alle previsioni ed indirizzi emanati dalla Regione Toscana con la Delibera GRT numero 804 dell'8 luglio 2024 e relativo allegato "A", in precedenza oggetto di illustrazione ed evidenza.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore nove e trenta.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia da me diretta e completato a mano da me Notaio in due fogli, di cui occupate sette pagine fin qui, è stato da me letto al comparente, che lo approva con me Notaio sottoscrivendosi alle ore nove e trentacinque.

F.to Giuseppe Gugliotti

" Stefano Cambiaggi (Notaio)

ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 32701 RACCOLTA N. 18561

**Statuto della
Società della Salute Senese**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. I Comuni appartenenti alla zona socio-sanitaria senese di seguito indicati:

- Asciano - Buonconvento- Castellina in Chianti- Castelnuovo B.ga- Chiusdino- Gaiole in Chianti- Montalcino - Monteriggioni- Monteroni d'Arbia- Monticiano- Murlo- Radda in Chianti- Rapolano Terme- Siena- Sovicille

e l'Azienda USL Toscana Sud Est - nel prosieguo indicata anche "ASL" – costituiscono, ai sensi dell'art. 71 quater comma 1 della Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 e successive modifiche e integrazioni, l'organismo consortile di diritto pubblico denominato "Società della Salute Senese" al fine di:

- a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;
- b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;
- c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;
- d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona-distretto;
- e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.

2. La Società della Salute, in conformità alla legge istitutiva, è ente di diritto pubblico, dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse.

3. In ottemperanza alle disposizioni regionali, la SdS esercita le funzioni di:

- a) indirizzo e programmazione strategica delle attività ricomprese nel livello essenziale di assistenza territoriale previsto dal piano sanitario e sociale integrato nonché di quelle del sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza degli enti locali;
- b) programmazione operativa e attuativa annuale delle attività di cui alla lettera a), inclusi la regolazione e il governo della domanda mediante accordi con le aziende sanitarie in riferimento ai presidi ospedalieri e con i medici prescrittori che afferiscono alla rete delle cure primarie;
- c) organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;
- d) organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai

sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale e di ogni altra prestazione sociale che gli Enti vorranno assegnargli;

e) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

4. La SdS, ai sensi dell'art. 71 ter della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., esercita, in collaborazione con l'ASL, il governo dell'offerta di servizi sociali, sanitari e socio- sanitari territoriali e della domanda complessivamente espressa nel territorio, attraverso:

a) lo sviluppo, nell'ambito della medicina generale, di modelli organizzativi basati sul lavoro associato e multi - professionale e sull'approccio proattivo;

b) la stipula di accordi con i medici di medicina generale finalizzati ad incentivare obiettivi di qualità e continuità delle cure;

c) l'analisi dei consumi sanitari e socio-sanitari della popolazione di riferimento relativamente alle tipologie e ai volumi delle prestazioni specialistiche, diagnostiche ed ospedaliere in rapporto al fabbisogno del territorio ed alle indicazioni regionali;

d) il coordinamento delle funzioni finalizzate ad assicurare la continuità assistenziale e la definizione di protocolli operativi in particolare per i soggetti in dimissione dagli ospedali favorendo l'integrazione con i progetti sociali, sanitari e socio-sanitari territoriali.

5. La SdSS si avvale del Dipartimento di Prevenzione per influire sui determinanti di salute relativi agli stili di vita e di lavoro.

6. Per la non autosufficienza e la disabilità, la SdSS si avvale della collaborazione della ASL relativamente all'eventuale utilizzo dei servizi di cure domiciliari, cure intermedie, ospedali di comunità, hospice, percorsi di continuità ospedale-territorio e tutti gli altri percorsi predisposti a livello di coordinamento aziendale.

7. Gli scopi perseguiti dalla SdSS e le attività svolte, fino dalla sua istituzione originaria in conformità con gli indirizzi regionali, sono totalmente estranei ai fini di lucro.

Art. 2 – Sede

La Società della Salute di Siena ha sede legale ed amministrativa in Siena, Via Pian d'Ovile n. 9, ed opera nel territorio degli Enti associati. Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio del Comune di Siena non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 3 – Finalità

1. La Società della Salute Senese è costituita al fine di porre in essere le seguenti attività istituzionali:

a) consentire la piena integrazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie con le attività assistenziali di competenza degli enti locali, evitando duplicazioni di funzioni tra gli enti associati;

b) assicurare il governo dei servizi territoriali e le soluzioni organizzative adeguate per assicurare la presa in carico integrata del bisogno sanitario e sociale e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale;

c) rendere la programmazione delle attività territoriali coerente con i bisogni di salute della popolazione;

d) promuovere l'innovazione organizzativa, tecnica e gestionale nel settore dei servizi territoriali di zona- distretto;

- e) sviluppare l'attività e il controllo sia sui determinanti di salute che sul contrasto delle disuguaglianze, anche attraverso la promozione delle attività di prevenzione, lo sviluppo della sanità di iniziativa, il potenziamento del ruolo della medicina generale e delle cure primarie.
- f) controllo, monitoraggio e valutazione in rapporto agli obiettivi programmati.

TITOLO II ORGANI DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE

Art. 4 – Durata e Recesso

1. È consentito il recesso dei Comuni aderenti con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un periodo di 2 anni dall'adesione all'ente.
3. Il recesso deve essere notificato al Presidente dell'assemblea dei soci entro il 30 giugno dell'anno di riferimento e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa delibera di presa d'atto da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi della SdS:
 - l'Assemblea dei Soci
 - La Giunta Esecutiva
 - Il Presidente
 - Il Direttore
 - Il Collegio Sindacale
2. Gli organi della SdSS durano in carica in coincidenza con il mandato del Presidente e decadono automaticamente in caso di nuove elezioni, salvo quanto previsto dall'art. 12 per il Direttore e all'art. 13 per il Collegio Sindacale. I membri che compongono gli organi restano in carica per il tempo del loro mandato amministrativo e contrattuale, e decadono automaticamente alla conclusione di questo (salvo quanto previsto per il direttore e per il collegio sindacale).

Gli organi stessi sono rinnovati entro 60 giorni dalle elezioni amministrative per l'elezione del Sindaco che svolge la funzione di Presidente e, in tale periodo, agiscono in regime di proroga.

Nel periodo di proroga, gli organi decaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza.
3. Fatto salvo quanto previsto nel presente Statuto, il funzionamento degli organi è disciplinato da apposito regolamento interno.
4. Ai componenti degli organi della SdSS non spetta alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello derivante dalle funzioni svolte nelle istituzioni di appartenenza, salvo quanto previsto per il Direttore della Società della Salute ai sensi 71 novies e per i componenti del collegio sindacale ai sensi dell'articolo 71 decies, comma 6 della LRT n. 40/2005 e smi.
5. Ai componenti degli organi della SdSS, per quanto attiene permessi e rimborsi spese, si applicano le norme previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267.

6. Ai membri degli organi eletti, in quanto amministratori si applicano le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali, agli altri membri si applicano le disposizioni regionali in materia di società della salute e, ove compatibili, le norme del Codice Civile.

7. Le cause di incompatibilità e di decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Art. 6 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale e dal Sindaco o da un componente della giunta di ciascun comune aderente, i quali intervengono ognuno con le proprie quote di partecipazione, quote che risultano così suddivise:

a) il 66,67 % vengono assegnate ai Comuni che le ripartiscono tra sé in relazione al numero degli abitanti

la ripartizione tra i Comuni ha luogo ogni tre anni in base al numero dei residenti e viene comunicata dal Consorzio ai singoli Comuni

b) il 33,33% alla Asl Toscana Sud Est.

2. Gli Enti sono rappresentati in Assemblea nel modo seguente:

- per i Comuni così come indicato al comma n. 1;

- per l'Azienda USL Toscana Sud Est dal Direttore Generale o da persona della medesima ASL da questi appositamente delegata.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza dei componenti in rappresentanza di almeno il cinquanta per cento più uno delle quote quando è richiesta la maggioranza semplice. Quando è richiesta la maggioranza qualificata sono assunte con la maggioranza uguale o superiore ai due terzi dei componenti e delle quote.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate all'albo della Società della Salute per 15 giorni consecutivi.

5. Al termine del mandato amministrativo del Presidente della SdS, il Sindaco di Siena provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci entro quindici giorni dalla proclamazione del sindaco eletto e deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla sua convocazione.

6. Nella prima seduta l'Assemblea accerta la regolarità della propria costituzione, elegge nel proprio seno il Presidente fra i rappresentanti dei Comuni aderenti e nomina i membri della Giunta esecutiva.

7. L'Assemblea dei Soci elegge al proprio interno un Vicepresidente.

8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

9. All'Assemblea dei Soci partecipano senza diritto di voto, secondo le modalità previste dallo statuto:

- le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla LRT n. 43/2004;

- il presidente del comitato di partecipazione e il presidente della consulta del terzo settore.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le disposizioni dettate dal regolamento di funzionamento degli organi approvato dalla stessa Assemblea.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci – funzioni

1. L'Assemblea dei Soci esercita funzioni di indirizzo, programmazione e di controllo dell'attività.
2. Approva a maggioranza ordinaria tutte le deliberazioni, tra le quali quelle concernenti:
 - a) l'elezione del Presidente della Società della salute tra i componenti dell'Assemblea;
 - b) l'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva;
 - c) la formulazione di indirizzi programmatici e direttive nei confronti della Giunta esecutiva;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio sindacale;
 - e) la nomina e la revoca dei componenti il Comitato di partecipazione di cui al successivo art. 21 e della Consulta del Terzo Settore di cui al successivo art. 22;
 - f) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, gli investimenti pluriennali, le acquisizioni e le alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione, le disposizioni relative al patrimonio dell'ente;
 - h) l'atto di indirizzo per la costruzione del piano integrato di salute;
 - i) la Carta dei servizi;
 - l) gli elementi fondamentali delle convenzioni con i Comuni e l'Azienda USL Toscana sud est;
 - m) le proposte degli enti aderenti di eventuali modifiche statutarie e delle convenzioni con i Comuni e l'Azienda USL Toscana sud est;
 - n) le attribuzioni previste in altri articoli del presente statuto.
3. Approva inoltre, a maggioranza qualificata (ai sensi dell'art. 6 comma 3 del presente Statuto) i seguenti atti fondamentali:
 - a) proposta di piano integrato di salute e di piano di inclusione zonale;
 - b) relazione annuale sullo stato di salute;
 - c) bilancio preventivo annuale e pluriennale e bilancio di esercizio;
 - d) il regolamento di accesso ai servizi;
 - e) ogni altro atto di programmazione che preveda l'impegno economico - finanziario a carico dei soggetti aderenti alla SdSS.
4. L'approvazione degli atti di programmazione, tra cui la proposta di piano integrato di salute, avviene previo parere dei Consigli comunali, che devono esprimersi entro trenta giorni dal loro ricevimento. Oltre tale termine lo stesso è da considerarsi positivo.
5. Per l'approvazione della proposta di piano integrato di salute l'assemblea è integrata, nel caso in cui questa fattispecie si verifichi, dai sindaci dei comuni che non hanno aderito alla società della salute.
6. I bilanci e i regolamenti approvati dall'Assemblea sono trasmessi, entro 15 giorni, ai Consigli Comunali degli enti aderenti per conoscenza, nonché per l'adozione degli atti eventualmente previsti dagli Statuti degli stessi Comuni.

Art. 8 – La Giunta Esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta da n. 7 membri.
2. Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il Presidente della SdSS e il Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est o suo delegato.
3. I componenti della Giunta esecutiva che non sono membri di diritto sono eletti dall'Assemblea al proprio interno, tra gli amministratori rappresentanti dei Comuni aderenti.
4. L'attività della Giunta esecutiva è collegiale.
5. La Giunta è presieduta dal Presidente della Società della Salute oppure, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente e convocata dallo stesso ogni qualvolta lo reputi necessario ovvero su richiesta motivata di almeno due membri, del Direttore della SdS, o del Collegio Sindacale.
6. La Giunta elegge al proprio interno un Vicepresidente.
7. Per la validità delle deliberazioni della Giunta esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti con votazioni espresse in forma palese.
8. Le sedute della giunta non sono pubbliche, alle stesse può partecipare il Direttore con funzione consultiva e senza diritto di voto.
9. I componenti del Collegio Sindacale partecipano senza diritto di voto alle sedute della Giunta esecutiva in cui si delibera in ordine al bilancio economico previsionale e pluriennale, al bilancio di esercizio, e ogni volta in cui siano invitati dal Presidente della SdS.
10. Le deliberazioni della Giunta sono immediatamente esecutive, vengono pubblicate sull'albo della Società della Salute per 15 giorni consecutivi.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo per le adunanze e le deliberazioni della Giunta si applicano le disposizioni dettate da apposito regolamento interno.

Art. 9 – La Giunta Esecutiva – Funzioni

1. La Giunta è l'organo di amministrazione dell'ente e adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari a dare attuazione agli indirizzi programmatici e alle direttive dell'Assemblea dei Soci, che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri organi dell'ente.
2. La giunta esecutiva, nell'ambito degli indirizzi programmatici e delle direttive dell'assemblea dei soci, adotta gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa della società della salute che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza degli altri organi dell'ente.
3. La Giunta esecutiva in particolare:
 - a) adotta i programmi esecutivi, progetti ed atti di indirizzo per la gestione;
 - b) propone la nomina del Direttore della SdSS;
 - c) adotta ogni altro provvedimento indicato nello Statuto.

Art. 10 – Il Presidente

1. Il Presidente della SdSS è individuato, fra i componenti dell'Assemblea, con funzioni anche di Presidente dell'Assemblea e della Giunta esecutiva.

Art. 11 – Il Presidente – funzioni

1. Il Presidente della società della salute ha la rappresentanza generale

dell'ente e svolge le seguenti funzioni:

a) nomina, su proposta della Giunta Esecutiva, il Direttore della Società della Salute;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e la Giunta Esecutiva, stabilisce l'ordine del giorno, sottoscrive le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e dalla Giunta esecutiva, vigilando sulla loro esecuzione;

c) assicura il collegamento tra l'Assemblea e la Giunta Esecutiva coordinando l'attività di indirizzo, programmazione e governo con quella di gestione e garantendo l'unità dell'attività della SdSS;

d) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni dell'assemblea o della Giunta;

e) firma i verbali di deliberazione dell'assemblea e della giunta.

2. Promuove la consultazione sugli atti di indirizzo e di programmazione con la società civile, i soggetti del terzo settore e gli organismi costituiti nella Società della Salute per favorire la partecipazione ai sensi dell'art. 71 undecies della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii.

3. Il Presidente della Società della Salute rappresenta l'ente presso la conferenza regionale dei sindaci e presso la conferenza aziendale, in maniera conforme alle deliberazioni e agli atti dell'assemblea dei soci e secondo le modalità previste nello statuto della stessa società della salute.

Art. 12 – Il Direttore

1. Il Direttore della Società della Salute è nominato dal Presidente, su proposta della Giunta esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta regionale, fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla LRT. n. 40/2005 e ss.mm.i. e dalla normativa regionale di riferimento.

2. L'incarico di direttore della società della salute è esclusivo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabile, ed è regolato da un contratto di diritto privato stipulato con il legale rappresentante della società della salute con l'osservanza delle norme di cui al libro V, titolo II, del codice civile, il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale.

3. Non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

4. Il trattamento economico del direttore della società della salute è determinato nella misura del settanta per cento del trattamento economico del direttore generale delle aziende USL.

5. La nomina a direttore della società della salute dei dipendenti della Regione, di un ente o azienda regionale o di azienda sanitaria con sede nel territorio regionale è subordinata al collocamento in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento del posto.

6. Il Direttore della SdSS predispone gli atti di programmazione e ne cura l'attuazione, assicura la programmazione e la gestione operativa delle attività di cui all'art. 71 bis, comma 3, lett. c) e d) della L.R.T. n. 40/2005 e smi., esercita la direzione amministrativa e finanziaria della SdSS; in particolare:

a) predispone la proposta di piano integrato di salute e il piano di inclusione zonale;

b) predispone lo schema della relazione annuale della società della salute;

- c) predisporre la proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma di attività e del bilancio di esercizio della società della salute;
- d) predisporre gli atti di programmazione operativa ed attuativa annuale e negozia con i responsabili delle strutture organizzative delle aziende unità sanitarie locali il budget di competenza;
- e) predisporre gli altri atti di competenza della giunta esecutiva e dell'assemblea dei soci;
- f) assume tutti i provvedimenti di attuazione delle deliberazioni degli organi della società della salute;
- g) dirige le strutture individuate dall'atto di cui all'articolo 71 quindicesimo, comma 1 della LRT. n. 40/2005 e smi;
- h) esercita le funzioni di responsabile della Zona socio-sanitaria senese ai sensi dell'articolo 64.2, comma 8 della LRT. n. 40/2005 e smi;
- i) può rappresentare in giudizio la società della salute, per gli atti di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 13 – Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente del collegio Sindacale è nominato dall'Azienda USL Toscana Sud Est. Il Presidente del Collegio è nominato dal Collegio stesso fra i propri membri. I revisori restano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta senza interruzione.
2. Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
3. L'attività dei revisori è disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione d'imparzialità e di indipendenza dei componenti l'organo, nonché le modalità di nomina, revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per azioni.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Collegio sindacale può accedere agli atti e ai documenti dell'ente e degli enti aderenti, connessi alla sfera delle sue competenze e presentare relazioni all'Assemblea dei Soci.
6. Il collegio sindacale può essere invitato ad assistere alle sedute dell'Assemblea dei Soci.
7. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio sindacale è determinata dalla Giunta esecutiva nel rispetto di quanto previsto dall'art. 71 decies, comma 6 della L.R.T. n. 40/2005 e smi ed è fissata in misura non superiore al 10 per cento degli emolumenti spettanti al direttore della società della salute. Al presidente del collegio sindacale compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art. 14 – Organizzazione

1. La SdSS disciplina con proprio specifico regolamento l'organizzazione interna e quella dei servizi sanitari e sociali integrati di cui assume la gestione in forma diretta ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 5 della L.R.T. n. 40/2005 e smi.
2. La Società della Salute disciplina con proprio regolamento di organizzazione
 - a) i criteri di costituzione delle strutture organizzative operative e di quelle di supporto tecnico-amministrativo nel rispetto dell'art. 71 quindicesimo comma 3) della L.R.T. n. 40/2005 e smi e della normativa regionale di riferimento;
 - b) le modalità di integrazione fra le strutture delle aziende unità sanitaria locale e quelle della società della salute;
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3) nell'ottica del massimo risparmio ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di evitare duplicazioni, la società della salute prioritariamente, ove reperibili, utilizza e si avvale delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti aderenti ai sensi dell'Art. 71 sexies decies della LRT n. 40/2005.

Art. 15 – Personale

1. Il personale della Società della Salute Senese è assunto secondo la normativa vigente, previa verifica della disponibilità di personale presso gli enti soci ed espletamento delle relative procedure.
2. In caso di assunzioni dirette, ovvero di trasferimenti, al personale dipendente delle società della salute si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario nazionale (LRT n. 40/2005).

Art. 16 – Sistema informativo

1. L'ente, al fine di garantire il governo della domanda, la programmazione e la gestione dei servizi, assicura il coordinamento e l'implementazione dei sistemi di raccolta ed elaborazione delle informazioni contabili ed extra-contabili necessarie dotandosi di sistemi informatici e informativi unitari.
2. Le società della salute aderiscono alla rete telematica regionale ed adottano soluzioni tecnologiche ed informative nel rispetto degli standard regionali assunti nell'ambito della medesima rete, secondo quanto previsto dalla LRT n. 26/2004 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana").
3. La SdSS pubblica nel proprio sito istituzionale tutti gli atti e le informazioni di interesse della cittadinanza.

Art. 17 - Piano Integrato di Salute

1. Il piano integrato di salute (PIS), in coerenza con le disposizioni del piano sanitario e sociale integrato regionale, del piano di area vasta e del piano attuativo locale, di seguito denominato PIS, è lo strumento di programmazione integrata delle politiche sanitarie e sociali a livello di Società della Salute (zona distretto).
2. È compito del PIS:

- a) definire gli obiettivi di salute e benessere ed i relativi standard quantitativi e qualitativi in linea con gli indirizzi regionali, tenendo conto del profilo di salute e dei bisogni sanitari e sociali della comunità locale;
- b) individuare efficaci azioni di contrasto nei confronti delle diseguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria;
- c) adottare strategie per rendere più facili i progetti individuali di cambiamento degli stili di vita;
- d) individuare le relative modalità attuative;
- e) definire la rete dei servizi e degli interventi attivati sul territorio con indicazione delle capacità di intervento in termini sia di strutture che di servizi;
- f) individuare, sulla base degli obiettivi di salute di cui alla lettera a), le priorità di allocazione delle risorse provenienti dal fondo sanitario regionale e di quelle dei comuni;
- g) definire il fabbisogno di strutture residenziali e semiresidenziali, in coerenza con la programmazione regionale;
- h) promuovere l'integrazione delle cure primarie con il livello specialistico attraverso reti cliniche integrate e strutturate;
- i) definire, tenuto conto della complessiva organizzazione aziendale, la distribuzione sul territorio dei relativi presidi;
- l) individuare gli strumenti di valutazione di risultato relativi agli obiettivi specifici della Zona senese.

3. Il PIS comprende programmi e progetti operativi; i programmi individuano gli obiettivi e le risorse complessivamente disponibili per la loro realizzazione secondo gli indirizzi contenuti negli obiettivi di salute condivisi a livello regionale e specifici di zona; i progetti operativi individuano le azioni necessarie a conseguire i singoli obiettivi previsti dai programmi di riferimento.

4. Ai fini del coordinamento delle politiche socio-sanitarie con le altre politiche locali in grado di incidere sullo stato di salute della popolazione e dell'integrazione fra i diversi strumenti di programmazione locale, il procedimento di formazione del PIS prevede:

- forme di raccordo con le competenti strutture organizzative delle amministrazioni comunali interessate;

- forme di consultazione con le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e le altre associazioni del terzo settore.

5. Il PIS si coordina e si integra con il piano di inclusione zonale (PIZ) di cui all'articolo 29 della LRT n. 41/2005; l'Assemblea di Soci può concordare che l'elaborazione del PIZ sia assorbita dal ciclo di programmazione del PIS.

6. Il PIS è approvato dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese ed è presentato ai Consigli Comunali nei termini previsti dalla normativa vigente.

7. Il PIS ha durata analoga al ciclo di programmazione sociale e sanitaria integrata regionale e si attua attraverso programmi operativi annuali che ne possono costituire aggiornamento.

8. Il PIS coerente con le linee generali regionali e di Area Vasta dovrà essere recepito nel PAL dell'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 18 – Rapporti convenzionali tra gli enti soci e la SdSS

1. L'ente vincola la propria attività di cui al comma 3 lettere c) e d) dell'art. 71

bis della L.R. n. 40/2005 e smi., alla stipula di apposita convenzione con ogni singolo comune.

2. La convenzione definisce criteri, modalità, vincoli con cui l'ente svolge servizi ed eroga prestazioni di competenza e in nome del Comune e definisce le modalità con cui il Comune esercita la vigilanza.

3. Il contenuto di ogni convenzione è identico per ogni Comune in relazione ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie rese su base comune con il medesimo regolamento di accesso e per i quali ogni comune conferisce all'ente una identica quota pro-capite, preventivamente stabilita, per ogni cittadino residente al fine di garantire i medesimi livelli di assistenza.

4. Nelle ipotesi in cui un singolo Comune o l'Azienda voglia destinare risorse aggiuntive al fine di aumentare l'offerta di servizi o prestazioni in relazione ai bisogni rilevati sul territorio, i rapporti fra la SdSS e gli enti aderenti saranno regolati da appositi atti.

5. In coerenza con la Legge RT n. 43/2004, la SdSS può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona aventi sede legale sul territorio della zona-distretto, per la gestione di servizi determinati nell'ambito della programmazione e della gestione degli interventi previsti nei piani di zona ed in generale nell'ambito dei servizi sociali garantiti, in virtù di apposite convenzioni e con riguardo alle specifiche finalità statutarie.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE

Art. 19 – Organismi di partecipazione

1. La Società della Salute Senese promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte della SdSS stessa, dell'ASL e della Regione attraverso l'attività di comunicazione dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili corretti di vita e della salubrità dell'ambiente sulla salute.

2. Assicura, d'intesa con le associazioni di volontariato e di tutela, modalità di confronto permanente sulle tematiche relative alla qualità dei servizi e alla partecipazione degli utenti, definendo altresì anche la concessione in uso di locali e le modalità di esercizio del diritto di accesso e di informazione.

3. Informa la sua operatività al miglioramento costante dei rapporti con i cittadini utenti ai quali assicura la trasparenza e la semplificazione delle procedure e l'informazione. A tale scopo sono istituiti: il comitato di partecipazione e la consulta del terzo settore.

Art. 20 – Il Comitato di Partecipazione

1. Il comitato di partecipazione è composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell'utenza, nonché dell'associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni. Ogni associazione designa un proprio rappresentante.

2. Il comitato di partecipazione è nominato dal Direttore della Società della Salute, su proposta dell'Assemblea dei Soci.

3. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente che ha il compito di convocare le riunioni del Comitato. L'attività del Comitato di Partecipazione è disciplinata da un proprio regolamento.

4. Il Comitato di partecipazione in particolare:

a) contribuisce alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento;

b) contribuisce alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al piano integrato di salute di cui all'articolo 21;

c) monitora il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità sulla base di elementi misurabili, attività di analisi e monitoraggio degli scostamenti tra i singoli obiettivi;

d) esprime pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell'utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione;

e) svolge attività di monitoraggio ed esprime pareri sull'efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini;

f) propone progetti di miglioramento sulle tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione;

g) propone iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale e al miglioramento dei determinanti sociali di salute.

5. Il Comitato di partecipazione ha il potere di accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali della zona-distretto e richiedere specifiche analisi e approfondimenti al Direttore della SdSS.

Art. 21 – La Consulta del terzo settore

1. Nell'ambito dei principi fissati dal piano sanitario e sociale integrato regionale, la Società della Salute favorisce e valorizza la partecipazione delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore operanti nel proprio territorio e coinvolti a vario titolo nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria.

2. Su nomina dell'Assemblea dei Soci viene istituita la Consulta del Terzo settore in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato e del terzo settore presenti in maniera rilevante sul territorio e operanti in campo sanitario e sociale.

3. La consulta del terzo settore elegge al proprio interno il Presidente ed esprime proposte progettuali per la definizione del piano integrato di salute.

4. La durata in carica della Consulta coincide con quella degli organi collegiali di governo della SdSS. La Consulta pertanto decade automaticamente con la decadenza di detti organi.

Art. 22 – Le “agorà della salute”

1. Al fine di assicurare un confronto diretto con la popolazione, la Società

della Salute promuove almeno due incontri pubblici all'anno, in cui è assicurata la presenza dell'assessore regionale competente per il diritto alla salute, del direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliero-universitaria, nonché del direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute o suo delegato.

Art. 23 – La Carta dei Servizi e la partecipazione dei cittadini

1. A tutela degli utenti, la SdSS, adotta la Carta dei servizi, tenendo conto dei singoli regolamenti sul funzionamento dei servizi erogati, nel rispetto dei principi di uguaglianza, universalità, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela dei diritti degli utenti.

2. La Carta dei servizi, redatta in conformità alle disposizioni di legge, dovrà rendere pubbliche le modalità di prestazione dei servizi e i principali fattori di qualità degli stessi, definendone gli standard minimi di appropriatezza e dovrà prevedere gli strumenti di partecipazione dei cittadini alle prestazioni dei servizi, i meccanismi di tutela e le procedure di reclamo; assicura inoltre la piena informazione agli utenti.

3. La Società della Salute promuove la partecipazione dei cittadini e degli operatori alle scelte della società della salute stessa, dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento e della Regione.

4. La promozione della partecipazione di cui al comma 3, si esplica attraverso l'attività di comunicazione da parte della società della salute dei dati epidemiologici necessari a sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell'incidenza degli stili di vita corretta e della salubrità dell'ambiente sulla salute. La società della salute inserisce i dati epidemiologici in rete e mette a disposizione dei cittadini strumenti idonei e tali da garantire la reale disponibilità degli stessi dati.

5. Al fine di assicurare la partecipazione dei cittadini, la società della salute mette a disposizione locali idonei per incontri pubblici, convegni e seminari sulla salute, l'organizzazione sanitaria e la promozione di corretti stili di vita. Per assemblee pubbliche sui temi inerenti la salute, compreso il dibattito sul funzionamento del sistema sanitario, la società della salute predispone idonei locali attrezzati per lo svolgimento delle stesse e provvede alla pubblicizzazione delle assemblee attraverso idonei strumenti anche cartacei.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 24 – Finanziamento

1. La Società della Salute e le relative funzioni e attività sono finanziate:
- a) dalla quota del fondo sanitario regionale, determinata dal piano sanitario e sociale integrato regionale, finalizzata a finanziare le attività individuate dal piano sanitario e sociale integrale regionale ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera c);
 - b) dalla quota del fondo sociale regionale determinata ai sensi della lettera a);
 - c) dai conferimenti degli enti aderenti:
 - i Comuni vi provvedono con conferimenti annuali destinati

all'organizzazione e alla gestione dei servizi per le attività di cui all'articolo 71 bis, comma 3, lettera d) della LRT n. 4/2005 e smi. I conferimenti vengono stabiliti annualmente individuando una cifra procapite per ogni cittadino residente; tale conferimento è identico per ogni Comune (salvo quanto previsto dall'art. 18, co. 4, del presente Statuto); ciascun Comune potrà altresì conferire all'ente la gestione e la realizzazione di ulteriori attività sociali educative etc. che saranno finanziate a parte e regolate nella convenzione di cui all'Art. 18;

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 71 bis, c. 5, lett. a) della LRT 40/2005, la Società della Salute stipula convenzione con l'azienda unità sanitaria locale per l'organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale;

la convenzione di cui al precedente capoverso disciplina i reciproci rapporti economici valorizzando, anche il rispettivo, apporto di personale.

d) da risorse destinate all'organizzazione e gestione dei servizi di assistenza sociale ai sensi dell'articolo 71 bis, comma 3, lettera d).

Art. 25 – Patrimonio

1. Il patrimonio della SdSS è costituito da:

- i beni mobili ed immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;

- i beni che a qualsiasi diritto vengano acquisiti dalla SdSS o a questa vengano devoluti;

2. I beni immobili e gli altri beni, anche mobili, dei Comuni e dell'Azienda Usl Toscana Sud Est che sono funzionali allo svolgimento delle attività della Società della Salute sono concessi alla stessa in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'ente.

Art. 26 – Criteri di gestione

1. La gestione dell'ente si ispira a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio di bilancio.

2. La Società della Salute esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

3. La Società della Salute adotta una contabilità economico - patrimoniale; in particolare, adotta bilanci economici di previsione pluriennali e annuali ed il bilancio di esercizio, sulla base di uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale o in ogni caso sulla base delle direttive regionali. La SdSS adotta inoltre il sistema del budget come strumento di controllo della domanda, della qualità dei servizi e dell'allocazione delle risorse

4. Il regolamento di contabilità disciplina, nel rispetto della legge, la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente.

Art. 27 – Bilancio pluriennale e annuale

1. Il bilancio pluriennale della SdSS è adottato in coerenza con il piano

integrato di salute. Tale documento comprende per ogni esercizio l'insieme dei mezzi economico - finanziari che si prevede di destinare sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con indicazione per queste ultime, delle fonti di finanziamento.

2. Il bilancio annuale contiene le previsioni di competenza relative al primo esercizio del periodo cui si riferiscono il Bilancio pluriennale e il Piano integrato di salute.

3. Il contenuto e la struttura dei bilanci, per quanto non già stabilito dalle direttive regionali in materia, vengono fissati nel Regolamento di contabilità.

Art. 28 – Attività contrattuale

1. La SdSS, per quanto di rispettiva competenza, ed in conformità della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e di sicurezza sui luoghi di lavoro, disciplina l'attività contrattuale attraverso il regolamento di cui all'articolo 133 della LRT. n. 40/2005 e s.m.i.

2. Il regolamento sull'attività contrattuale disciplina in particolare:

- a) la programmazione, annuale e pluriennale, dell'attività contrattuale;
- b) eventuali modalità di raccordo per la rilevazione delle esigenze degli enti per i quali l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale (ESTAR) opera per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- c) forme e modalità organizzative interne per la gestione delle procedure di gara e per la gestione della fase di esecuzione dei contratti;
- d) tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei fornitori;
- e) procedure di affidamento del servizio di cassa;
- f) affidamenti in economia.

3. La Società della Salute può avvalersi dell'ESTAR secondo le disposizioni dell'art. 132, comma 3, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i..

Art. 29 – Convenzioni

1. La SdS può svolgere la propria attività previa stipula di apposite convenzioni anche in favore di altri enti locali e di altri soggetti pubblici non aderenti alla SdSS stessa.

2. Può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati accreditati per l'acquisizione di prestazioni, di carattere sociale e sanitario non ospedaliero, rientranti nelle proprie finalità.

3. La SdS potrà avvalersi, tramite opportuni accordi, del supporto di tutti gli enti pubblici, di programmazione o tecnici, che siano utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Per l'espletamento di servizi determinati, la Società della Salute promuove forme di collaborazione, attraverso apposite convenzioni, con le organizzazioni del volontariato, del privato sociale, del terzo settore.

TITOLO VI CONTROLLI GESTIONALI

Art. 30 – Nucleo di Valutazione

1. Per le attività relative al Nucleo di Valutazione, la SdSS costituisce un

apposito organismo oppure si avvale del supporto degli organi di valutazione già operanti presso gli Enti associati.

Art. 31 – Controllo di gestione – Sistema per la qualità – risultati di gestione

1. La Società della Salute utilizza strumenti e procedure idonee a garantire, con la cadenza prevista dal regolamento di contabilità, il controllo dell'equilibrio economico di gestione, della efficacia e dell'efficienza dei procedimenti produttivi, al fine di attuare un continuo riscontro tra obiettivi e risultati, anche in termini economici e di qualità della gestione, nonché adeguati controlli, monitoraggio e valutazioni in rapporto agli obbiettivi programmati.

2. La proposta di bilancio di esercizio, con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati, viene predisposto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, dal direttore, discusso nella Giunta Esecutiva e da questa trasmesso all'assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione entro il termine previsto dalla legge, tenuto conto del parere motivato del collegio sindacale.

Art. 32 – Relazioni sindacali

1. La SdSS assicura il rispetto dei diritti di informazione, consultazione, concertazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi decentrati.

2. In particolare, le relazioni sindacali sono assicurate con le OO.SS. confederali, incluse le loro articolazioni categoriali dei pensionati e della funzione pubblica, anche mediante un apposito protocollo di relazioni sindacali, concordato e sottoscritto fra le parti che disciplini l'informazione preventiva e successiva, la concertazione e contrattazione sociale su i principali atti di indirizzo, di programmazione e regolamentari.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33 – Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni della LRT n. 40/2005 e smi.

Art. 34 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto aggiornato, è abrogato il precedente Statuto ed ogni altra norma o disposizione ad esso contraria.

F.to Giuseppe Gugliotti

" Stefano Cambiaggi (Notaio)

Copia su supporto informatico, conforme all'originale documento su supporto cartaceo, che si trasmette ad uso di Legge.

Siena, 25 marzo 2026.